

Bologna, 31/05/2024

Prot. N. 5463

Alla Magnifica Rettrice
Università degli Studi di Ferrara
Prof.ssa Laura Ramaciotti

Al Magnifico Rettore
Università degli Studi di Parma
Prof. Paolo Martelli

Al Magnifico Rettore
Università degli Studi di Bologna
Prof. Giovanni Molari

Al Ministro dell'Università e della Ricerca
Prof.ssa Anna Maria Bernini

Al Consiglio Nazionale Architetti P.P.C.
Responsabile Dipartimento Università, Tirocini
ed Esami di Stato
Arch. Paolo Malara

**Oggetto: Esami di Stato per Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, Architetti iunior e
Pianificatori iunior – Ordinanza MUR 635/2024**

La Federazione Ordini Architetti P.P.C. dell'Emilia-Romagna,
in supporto e adiuvandum a quanto già espresso nella circolare del CNAPPC n. 75 del 25/05/2024, con
oggetto: *Esami di Stato per Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, Architetti iunior e
Pianificatori iunior – Ordinanza MUR 635/2024 – Chiarimenti*, inviata agli Ordini Professionali degli
Architetti P.P.C., al Ministero e per conoscenza anche agli Atenei italiani, tiene a evidenziare che quanto
riportato nella stessa ordinanza e nella circolare del CNAPPC sia pienamente allineato e rispettoso del
DPR 328/01.

Inoltre, ritiene indispensabile fare una serie di considerazioni allo scopo di chiarire la posizione degli
Ordini degli Architetti P.P.C. della nostra regione, in merito alla procedura da adottare per gli esami di
stato 2024.

Precisando che:

- il DPR 328/01 riporta all'art. 17, comma 5 la possibilità di avere **l'esonero dalla pratica**
dell'esame di stato;

Considerando che:

- l'Ordinanza del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 635 del 29.04.2024, che prevede il ri-
pristino degli esami in presenza, in base alla quale, gli esami di abilitazione per l'anno 2024 si
svolgeranno sostenendo una **prova pratica** e una prova orale;

- la nota del ministero riporta al penultimo capoverso: “Altresì, in merito all’eventuale esenzione dalla/e prova/e per la professione che la prevede, non si ritiene da applicare l’esonero”;
- nel caso della nostra professione, l’art. 17, comma 5 del DPR 328/2001 prevede espressamente la possibilità di avere l’esonero dalla prova pratica *“nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra Ordini e Università, attività strutturate di tirocinio professionale, adeguatamente regolamentate ed aventi una durata massima di un anno”*, cosa che è in vigore presso questa regione, in particolare tra Federazione Ordini Architetti P.P.C. dell’Emilia Romagna e gli atenei di Ferrara, Parma e Bologna;
- l’Ordinanza ministeriale, nemmeno una nota di chiarimento, non possa superare quanto previsto con Decreto del Presidente della Repubblica, DPR 328/01;

Essendo che, il passaggio della circolare sopra riportato sembrava potersi riferire anche al nostro esame di abilitazione, con evidente pregiudizio dei candidati che, grazie alla partecipazione documentata alle attività di tirocinio, hanno diritto, secondo la norma citata, all’esenzione dalla prova pratica e del rischio di incorrere in numerosi e complessi ricorsi con gravose conseguenze;

Valutato che, il CNAPPC ha segnalato per le vie brevi ai competenti dirigenti MUR la problematica qui evidenziata, venendo rassicurati circa la piena efficacia della disciplina di cui all’art. 17, comma 5 del DPR 328/2001;

Si invitano i Vostri illustri Atenei a rispettare quanto previsto nel DPR 328/01 in particolare all’art. 17, comma 5.

Si chiede al Ministero dell’Università e della Ricerca di confermare e chiarire quanto previsto per gli Esami di Stato 2024, in particolare relativi all’abilitazione professionale per Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, Architetti iunior e Pianificatori iunior, ed il rispetto di quanto previsto dal DPR 328/01 relativamente ai tirocini professionali e all’esonero dalla prova pratica.

Fiduciosi della condivisione di quanto esposto sopra, si porgono cordiali saluti.

Il Coordinatore della Federazione Ordini Architetti P.P.C. Emilia-Romagna
Arch. Marco Filippucci

